

Bruxelles, 23 giugno 2026  
(OR. en)

9854/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0127(NLE)

---

---

POLCOM 201  
COASI 94

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda un elenco riveduto di arbitri in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo e un elenco riveduto di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo

---

**DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e la Repubblica di Corea, dall'altra,  
per quanto riguarda un elenco riveduto di arbitri in conformità dell'articolo 14.18  
dell'accordo e un elenco riveduto di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("accordo").
- (2) A norma dell'articolo 14.18 dell'accordo, il comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 15.1 dell'accordo, deve compilare un elenco di 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro ("elenco di arbitri") . Con decisione n. 2/2011 del 23 dicembre 2011<sup>2</sup> il comitato per il commercio ha istituito l'elenco di arbitri.
- (3) Le parti dell'accordo ("parti") hanno espresso l'intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, alcuni dei cittadini degli Stati membri e alcune delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco di arbitri. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l'elenco riveduto di arbitri sia adottato dal comitato per il commercio.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2169/oj>).

<sup>2</sup> Decisione n. 2 del comitato UE-Corea per il commercio, del 23 dicembre 2011, relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 14.18 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 13, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/111\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/111(1)/oj)).

- (4) A norma dell'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo, le parti devono compilare un elenco di almeno 15 persone competenti nelle questioni oggetto del capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell'accordo che sono disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo ("esperti"). Con decisione n. 2/2012 del 27 giugno 2012<sup>3</sup> il comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile ("comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile") ha stabilito un elenco di 18 esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con decisione n. 1/2019<sup>4</sup> del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
- (5) Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcuni degli esperti che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco degli esperti. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l'elenco riveduto degli esperti sia adottato dal comitato per il commercio.
- (6) Il comitato per il commercio ha in programma di adottare l'elenco riveduto di arbitri e l'elenco riveduto di esperti nella sua prossima riunione o, se anteriore, mediante procedura scritta.

---

<sup>3</sup> Decisione n. 2/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012, relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 331 dell'1.12.2012, pag. 54, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2012/742/oj>).

<sup>4</sup> Decisione n. 1/2019 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 30 settembre 2019, relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo (GU L 264 del 17.10.2019, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1734/oj>).

- (7) La decisione del comitato per il commercio, se adottata, produrrà effetti giuridici per l'Unione.
- (8) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda l'elenco riveduto di arbitri e l'elenco riveduto di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("accordo"), per quanto riguarda l'elenco riveduto di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo per quanto riguarda l'elenco riveduto di persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---